

FAC-SIMILE
CONTRATTO DI LICENZA PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
“MATERA DOC *artigianato artistico*”

Premesso che

- a) nel presente contratto l'espressione "licenziatario" designa l'impresa;
- b) Il Cesp, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Matera ha avviato un programma di promozione e di rivalutazione del prodotto artigianale artistico di Matera e della sua provincia, finalizzato a valorizzarne la produzione, la commercializzazione, la tutela e la denominazione d'origine;
- c) allo scopo di cui al punto che precede, il Cesp ha depositato per la registrazione il Marchio collettivo “MATERA DOC *artigianato artistico*” (di seguito definito "il Marchio"), che intende concedere in uso (non esclusivo) alle imprese artigiane di Matera e provincia che ne facciano richiesta ai sensi del “regolamento per la concessione e l'uso del marchio collettivo “MATERA DOC *artigianato artistico*”;
- d) il Marchio è stato depositato per la registrazione per servire i prodotti delle imprese di artigianato artistico di Matera e Provincia per i quali è stato depositato per la registrazione;
- e) il licenziatario è interessato ad acquisire l'uso (non esclusivo) del Marchio;
- f) il licenziatario dichiara di aver svolto attività artigiana da almeno tre anni e di essere iscritto nell'albo delle imprese artigiane della Provincia di Matera e dichiara altresì di conoscere il Regolamento che forma parte dispositiva e integrante del presente contratto,

tutto ciò premesso il Cesp e il licenziatario convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

1. Il Cesp concede al licenziatario l'uso (non esclusivo) del Marchio per i seguenti prodotti:.....

2. L'uso (non esclusivo) del Marchio attribuisce al licenziatario i diritti di cui al succ. art. 3.

3. Il diritto di usare il Marchio decade se, a seguito di accertamento del Cesp venga stabilito che sono venuti meno in capo al licenziatario i requisiti per l'iscrizione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane.
4. La durata della licenza di uso del Marchio concessa al licenziatario è a tempo indeterminato. La licenza cessa con efficacia dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data in cui una parte invii all'altra una raccomandata a.r. contenente la manifestazione espressa della volontà del mittente di risolvere unilateralmente il rapporto di licenza.
5. In ogni caso di cessazione del diritto di uso del Marchio, il licenziatario dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo dello stesso, anche nella pubblicità. Il licenziatario dovrà altresì sopprimere il Marchio da qualunque oggetto sul quale sia stato apposto e che si trovi in suo possesso o sotto il suo controllo, salvo che, in casi speciali, venga accordato per iscritto al licenziatario dal Cesp un periodo, non superiore a 6 mesi, per esitare le scorte di prodotti già marcati, dai quali il Marchio non possa essere eliminato a costi ragionevoli.

Art. 2

1. A parziale copertura dei costi di gestione del Marchio il licenziatario dovrà corrispondere al Cesp una quota di adesione annua la cui misura è stabilita annualmente dal Comitato Consultivo.
2. La quota annua, definita in €25,00 per l'annualità 2005, viene versato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i successivi come stabilito all'art. 3.1 lettera d).
3. Qualora la licenza per l'uso (non esclusivo) del Marchio sia stipulata in corso d'anno, il contributo annuale sull'anno in corso è comunque dovuto dal licenziatario in misura piena e deve essere pagato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di licenza.
4. In caso di risoluzione o decadenza della licenza durante l'anno e con effetto immediato, la quota di adesione annuale è dovuta, in misura piena, per tutto l'anno contrattuale in corso al momento in cui si verifica la risoluzione o decadenza.
5. La concessione all'uso del marchio è gratuita per la I annualità in corso (2004).

Art. 3

1. L'artigiano che riceva in licenza l'uso (non esclusivo) del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" deve:

a. utilizzare il marchio nella forma e con le modalità anche grafiche previste nel contratto di licenza e nell'apposito allegato grafico (All.1), senza modificazioni di sorta, esclusivamente per i prodotti e i servizi della sua impresa e per i quali la licenza gli è stata concessa, essendo esclusa la facoltà di sublicenza o di autorizzare terzi (compresi eventuali subfornitori) ad utilizzare il marchio in qualunque modo o forma;

b. attenersi alle prescrizioni del presente contratto e a quelle del regolamento d'uso del marchio che qui richiamato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

c. evitare qualunque comportamento imprenditoriale o utilizzo del marchio che possa arrecare nocimento al carattere distintivo del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" o pregiudicare il suo valore per gli altri licenziatari o indurre il pubblico in errore sulla provenienza, origine, natura dei prodotti;

d. pagare i contributi annuali a copertura dei costi di gestione al più tardi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta inviata dal Cesp per raccomandata o fax.

1. La licenza decade oltre che nel caso previsto nel precedente articolo 1.2, qualora il Cesp accerti che l'imprenditore artigiano licenziatario abbia violato una delle disposizioni del regolamento o del presente contratto.

2. In ogni caso di violazione del presente contratto di licenza e del regolamento, il Cesp può, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., intimare all'imprenditore artigiano licenziatario di mettersi in regola entro un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida, che deve essere intimata per lettera raccomandata a.r.; in difetto il contratto di licenza sarà risolto ipso iure con effetto immediato.

Art. 4

Allo scopo di garantire il coordinamento fra il Cesp e i licenziatari è costituito un Comitato Consultivo del Marchio, formato e disciplinato come disposto all'art. 7 del Regolamento.

Art. 5

1. Ogni controversia relativa alla licenza d'uso (non esclusivo) del marchio collettivo “MATERA DOC *artigianato artistico*” che dovesse insorgere fra il concedente e il licenziatario sarà risolta con arbitrato rituale di diritto da un arbitro, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Matera, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Luogo, data

Timbro e firma del licenziatario

Per approvazione specifica degli artt. 1.5 (obbligo di soppressione del Marchio), 2 (canone di licenza e irripetibilità), 3.2 (decadenza), 5 (clausola arbitrale).

Timbro e firma del licenziatario

Timbro e firma del Cesp